

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 34
DEL 29 NOVEMBRE 2024
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 48
DEL 27 NOVEMBRE 2024

S O 34

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 0151/Pres.

LR 14/2019, artt. 5 e 6. Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ater Pordenone.

pag. **2**

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 0152/Pres.

LR 14/2019, artt. 5 e 6. Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ater Gorizia.

pag. **3**

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 0153/Pres.

LR 14/2019, artt. 5 e 6. Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ater Udine.

pag. **4**

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 0154/Pres.

LR 14/2019, artt. 5 e 6. Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ater Trieste.

pag. **6**

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 0156/Pres.

Regolamento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del Servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), concernente la concessione ai Comuni che detengono partecipazioni nelle società in house affidatarie dei servizi, di incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione.

pag. **7**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

24_SO34_1_DPR_151_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 0151/Pres.

LR 14/2019, artt. 5 e 6. Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ater Pordenone.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica);

VISTI in particolare gli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 14/2019 ove viene disposto, tra l'altro:

- il nuovo assetto delle Ater regionali mediante l'istituzione dei nuovi organi, tra i quali il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, ed i compiti agli stessi attribuiti;
- che il Consiglio di amministrazione di ciascuna Ater è nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica per un periodo massimo di cinque anni ed è composto da tre componenti proposti dall'Assessore competente in materia di edilizia;
- che i componenti proposti al ruolo di Presidente devono aver svolto mansioni di direzione o consulenza amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private, ovvero essere stati amministratori di Enti locali territoriali o delle Ater regionali, ovvero essere liberi professionisti iscritti da almeno tre anni nel rispettivo ordine o collegio professionale di appartenenza. Gli altri componenti proposti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere. All'incarico di componente del Consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di incandidabilità e incompatibilità;
- che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione che lo sceglie tra i nominativi dei componenti proposti per il Consiglio di amministrazione. Con il medesimo atto viene indicato il nominativo del componente designato a funzioni di Presidente in caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente;

VISTA la deliberazione giuntale n.1791 del 25 novembre 2024 mediante la quale, tra l'altro, a fronte dei nominativi pervenuti all'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio sono stati individuati ed indicati, per la durata di cinque anni, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ater Pordenone così distinti per carica attribuita:

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER PORDENONE	
Nominativo	Carica
Mauro Candido	Presidente
Edi Piccinin	Consigliere (con funzioni sostitutorie)
Stefania Sgorlon	Consigliere

e quantificate le indennità annue lorde con riferimento alle cariche come di seguito indicato:

INDENNITA' ANNUA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER PORDENONE	
Carica	Indennità annua di carica
Presidente	18.000,00
Consigliere (con funzioni sostitutorie)	5.000,00
Consigliere	4.000,00

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 25 novembre 2024 n.1791;

DECRETA

1. È nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ater Pordenone, per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento, composto dai seguenti nominativi con le cariche agli stessi attribuite:

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER PORDENONE	
Nominativo	Carica
Mauro Candido	Presidente
Edi Piccinin	Consigliere (con funzioni sostitutorie)
Stefania Sgorlon	Consigliere

2. Sono quantificate le seguenti indennità annue lorde di carica per il Consiglio di amministrazione dell'Ater Pordenone:

INDENNITA' ANNUA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER PORDENONE	
Carica	Indennità annua di carica
Presidente	18.000,00
Consigliere (con funzioni sostitutorie)	5.000,00
Consigliere	4.000,00

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

24_SO34_1_DPR_152_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 0152/Pres.

LR 14/2019, artt. 5 e 6. Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ater Gorizia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica);

VISTI in particolare gli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 14/2019 ove viene disposto, tra l'altro:

- il nuovo assetto delle Ater regionali mediante l'istituzione dei nuovi organi, tra i quali il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, ed i compiti agli stessi attribuiti;
- che il Consiglio di amministrazione di ciascuna Ater è nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica per un periodo massimo di cinque anni ed è composto da tre componenti proposti dall'Assessore competente in materia di edilizia;
- che i componenti proposti al ruolo di Presidente devono aver svolto mansioni di direzione o consulenza amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private, ovvero essere stati amministratori di Enti locali territoriali o delle Ater regionali, ovvero essere liberi professionisti iscritti da almeno tre anni nel rispettivo ordine o collegio professionale di appartenenza. Gli altri componenti proposti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere. All'incarico di componente del Consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di incandidabilità e incompatibilità;

- che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione che lo sceglie tra i nominativi dei componenti proposti per il Consiglio di amministrazione. Con il medesimo atto viene indicato il nominativo del componente designato a funzioni di Presidente in caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente;

VISTA la deliberazione giunta n. 1791 del 25 novembre 2024 mediante la quale, tra l'altro, a fronte dei nominativi pervenuti all'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio sono stati individuati ed indicati, per la durata di cinque anni, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ater Gorizia così distinti per carica attribuita:

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER GORIZIA	
Nominativo	Carica
Daniele Sergon	Presidente
Rosanna Tosoratti	Consigliere (con funzioni sostitutorie)
Antonio Costa	Consigliere

e quantificate le indennità annue lorde con riferimento alle cariche come di seguito indicato:

INDENNITA' ANNUA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER GORIZIA	
Carica	Indennità annua di carica
Presidente	18.000,00
Consigliere (con funzioni sostitutorie)	5.000,00
Consigliere	4.000,00

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1791 del 25 novembre 2024;

DECRETA

1. È nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ater Gorizia, per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento, composto dai seguenti nominativi con le cariche agli stessi attribuite:

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER GORIZIA	
Nominativo	Carica
Daniele Sergon	Presidente
Rosanna Tosoratti	Consigliere (con funzioni sostitutorie)
Antonio Costa	Consigliere

2. Sono quantificate le seguenti indennità annue lorde di carica per il Consiglio di amministrazione dell'Ater Gorizia:

INDENNITA' ANNUA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER GORIZIA	
Carica	Indennità annua di carica
Presidente	18.000,00
Consigliere (con funzioni sostitutorie)	5.000,00
Consigliere	4.000,00

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

24_SO34_1_DPR_153_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 0153/Pres.

LR 14/2019, artt. 5 e 6. Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ater Udine.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica);

VISTI in particolare gli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della LR 14/2019 ove viene disposto, tra l'altro:

- il nuovo assetto delle Ater regionali mediante l'istituzione dei nuovi organi, tra i quali il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, ed i compiti agli stessi attribuiti;
- che il Consiglio di amministrazione di ciascuna Ater è nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica per un periodo massimo di cinque anni ed è composto da tre componenti proposti dall'Assessore competente in materia di edilizia;
- che i componenti proposti al ruolo di Presidente devono aver svolto mansioni di direzione o consulenza amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private, ovvero essere stati amministratori di Enti locali territoriali o delle Ater regionali, ovvero essere liberi professionisti iscritti da almeno tre anni nel rispettivo ordine o collegio professionale di appartenenza. Gli altri componenti proposti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere. All'incarico di componente del Consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di incandidabilità e incompatibilità;
- che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione che lo sceglie tra i nominativi dei componenti proposti per il Consiglio di amministrazione. Con il medesimo atto viene indicato il nominativo del componente designato a funzioni di Presidente in caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente;

VISTA la deliberazione giunta n.1791 del 25 novembre 2024 mediante la quale, tra l'altro, a fronte dei nominativi pervenuti all'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio sono stati individuati ed indicati, per la durata di cinque anni, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ater Udine così distinti per carica attribuita:

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER UDINE	
Nominativo	Carica
Vanessa Colosetti	Presidente
Enrico Parrotta	Consigliere (con funzioni sostitutorie)
Giacomo Crismale	Consigliere
Lorena Paschini	Consigliere

e quantificate le indennità annue lorde con riferimento alle cariche come di seguito indicato:

INDENNITA' ANNUA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER UDINE	
Carica	Indennità annua di carica
Presidente	25.000,00
Consigliere (con funzioni sostitutorie)	6.000,00
Consigliere	5.000,00
Consigliere	5.000,00

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n.1791 del 25 novembre 2024;

DECRETA

1. È nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ater Udine, per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento, composto dai seguenti nominativi con le cariche agli stessi attribuite:

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER UDINE	
Nominativo	Carica
Vanessa Colosetti	Presidente
Enrico Parrotta	Consigliere (con funzioni sostitutorie)
Giacomo Crismale	Consigliere
Lorena Paschini	Consigliere

2. Sono quantificate le seguenti indennità annue lorde di carica per il Consiglio di amministrazione dell'Ater Udine:

INDENNITA' ANNUA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER UDINE	
Carica	Indennità annua di carica
Presidente	25.000,00
Consigliere (con funzioni sostitutorie)	6.000,00
Consigliere	5.000,00
Consigliere	5.000,00

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

24_SO34_1_DPR_154_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 0154/Pres.

LR 14/2019, artt. 5 e 6. Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ater Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica);

VISTI in particolare gli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 14/2019 ove viene disposto, tra l'altro:

- il nuovo assetto delle Ater regionali mediante l'istituzione dei nuovi organi, tra i quali il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, ed i compiti agli stessi attribuiti;
- che il Consiglio di amministrazione di ciascuna Ater è nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica per un periodo massimo di cinque anni ed è composto da tre componenti proposti dall'Assessore competente in materia di edilizia;
- che i componenti proposti al ruolo di Presidente devono aver svolto mansioni di direzione o consulenza amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private, ovvero essere stati amministratori di Enti locali territoriali o delle Ater regionali, ovvero essere liberi professionisti iscritti da almeno tre anni nel rispettivo ordine o collegio professionale di appartenenza. Gli altri componenti proposti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere. All'incarico di componente del Consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di incandidabilità e incompatibilità;
- che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione che lo sceglie tra i nominativi dei componenti proposti per il Consiglio di amministrazione. Con il medesimo atto viene indicato il nominativo del componente designato a funzioni di Presidente in caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente;

VISTA la deliberazione giunta n. 1791 del 25 novembre 2024 mediante la quale, tra l'altro, a fronte dei nominativi pervenuti all'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio sono stati individuati ed indicati, per la durata di cinque anni, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ater Trieste così distinti per carica attribuita:

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER TRIESTE	
Nominativo	Carica
Daniele Mosetti	Presidente
Daniela Pallotta	Consigliere (con funzioni sostitutorie)
Riccardo Novacco	Consigliere

e quantificate le indennità annue lorde con riferimento alle cariche come di seguito indicato:

INDENNITA' ANNUA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER TRIESTE	
Carica	Indennità annua di carica
Presidente	25.000,00
Consigliere (con funzioni sostitutorie)	6.000,00
Consigliere	5.000,00

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1791 del 25 novembre 2024;

DECRETA

1. È nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ater Trieste, per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento, composto dai seguenti nominativi con le cariche agli stessi attribuite:

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER TRIESTE	
Nominativo	Carica
Daniele Mosetti	Presidente
Daniela Pallotta	Consigliere (con funzioni sostitutorie)
Riccardo Novacco	Consigliere

2. Sono quantificate le seguenti indennità annue lorde di carica per il Consiglio di amministrazione dell'Ater Trieste:

INDENNITA' ANNUA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATER TRIESTE	
Carica	Indennità annua di carica
Presidente	25.000,00
Consigliere (con funzioni sostitutorie)	6.000,00
Consigliere	5.000,00

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

24_SO34_1_DPR_156_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2024, n. 0156/Pres.

Regolamento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del Servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), concernente la concessione ai Comuni che detengono partecipazioni nelle società in house affidatarie dei servizi, di incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) che all'articolo 2 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia che detengono partecipazioni nelle società in house affidatarie dei servizi, incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale, qualora previsto, nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2501 del codice civile che coinvolgano esclusivamente società in house a totale partecipazione pubblica;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 5/2024, il quale dispone che con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i parametri per la valutazione delle operazioni societarie di fusione, l'entità massima degli incentivi da assegnare ai Comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5/2024, il procedimento per la concessione degli incentivi e, in particolare, le modalità

di svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 5/2024 e il termine per la conclusione del procedimento;

VISTO il testo del "Regolamento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), concernente la concessione ai Comuni che detengono partecipazioni nelle società in house affidatarie dei servizi, di incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2024, n. 1761;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), concernente la concessione ai Comuni che detengono partecipazioni nelle società in house affidatarie dei servizi, di incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione.", nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), concernente la concessione ai Comuni che detengono partecipazioni nelle società in house affidatarie dei servizi, di incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione.

- art. 1 oggetto
- art. 2 importo del contributo
- art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- art. 4 iniziativa e spesa ammissibile a contributo
- art. 5 presentazione della domanda di contributo
- art. 6 istruttoria della domanda di contributo
- art. 7 valutazione delle domande di contributo
- art. 8 formazione della graduatoria
- art. 9 concessione ed erogazione anticipata del contributo
- art. 10 rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo
- art. 11 revoca del decreto di concessione del contributo
- art. 12 modulistica
- art. 13 rinvio
- art. 14 disposizioni transitorie
- art. 15 entrata in vigore

ALLEGATO A: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), disciplina i parametri per la valutazione delle operazioni societarie di fusione, l'entità massima degli incentivi da assegnare ai Comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5/2024, il procedimento per la concessione degli incentivi e, in particolare, le modalità di svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 5/2024 e il termine per la conclusione del procedimento.

art. 2 importo del contributo

1. I contributi di cui all'articolo 1, possono essere concessi, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e fino all'importo massimo di quattro milioni di euro.
2. I contributi sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici.

art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 1, i Comuni del Friuli Venezia Giulia che detengono partecipazioni nelle società in house a totale partecipazione pubblica, affidatarie del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a condizione che tali partecipazioni rappresentino complessivamente una quota pari o superiore al 90 per cento del capitale sociale della società incorporanda interessata dall'operazione societaria di cui all'articolo 4, comma 1.

art. 4 iniziativa e spesa ammissibile a contributo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, sono finanziabili gli aumenti di capitale nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2501 del codice civile che coinvolgono esclusivamente società in house a totale partecipazione pubblica, affidatarie del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. È ammissibile a contributo la spesa sostenuta per l'aumento di capitale di cui al comma 1, determinato dal rapporto di cambio che rappresenta la quantità di quote di partecipazione della società incorporante, che deve essere riconosciuta ai Comuni soci della società incorporanda in proporzione alla quantità di quote possedute di tale società.
3. È ammissibile a contributo la spesa sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo.

art. 5 presentazione della domanda di contributo

1. I Comuni che detengono partecipazioni che rappresentano complessivamente una quota pari o superiore al 90 per cento del capitale sociale della società in house incorporanda interessata dall'operazione societaria di cui all'articolo 4, comma 1 presentano, anche congiuntamente, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di seguito Direzione centrale competente, una domanda di concessione del contributo.
2. La domanda di concessione del contributo è presentata, a pena di inammissibilità:
 - a) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ambiente@certregione.fvg.it:
 - 1) dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune e, nel caso di domanda congiunta, del soggetto competente in base all'ordinamento del Comune designato quale capofila dagli altri Comuni richiedenti, di seguito soggetto richiedente;
 - 2) dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente;

- 3) secondo lo schema di cui all'Allegato A;
- b) dalle ore 08:00 dell'1 febbraio alle ore 16:00 del 30 aprile di ogni anno. I termini che scadano in un giorno non lavorativo sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Per motivate esigenze, le date possono essere modificate con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione almeno quindici giorni prima della data di inizio del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 5/2024, la domanda di concessione del contributo comprende i seguenti contenuti essenziali:
- a) l'entità del contributo richiesto con la precisazione, in caso di domanda congiunta, della quota richiesta da ogni singolo Comune;
 - b) la quota di partecipazione di ciascun Comune al capitale della società incorporante;
 - c) l'indicazione del termine entro il quale è conclusa l'operazione di fusione per incorporazione; l'operazione si intende conclusa con il deposito dell'atto di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile.
4. La domanda di concessione del contributo comprende, altresì, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le quali il soggetto richiedente attesta:
- a) il numero della popolazione residente nei territori interessati dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio;
 - b) l'estensione territoriale del servizio gestito risultante dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio, calcolata in chilometri quadrati;
 - c) l'entità della quota di partecipazione al capitale sociale della società incorporanda detenuta dal Comune richiedente o, complessivamente, dai Comuni richiedenti;
 - d) l'entità di eventuali contributi ricevuti, per le medesime finalità previste dal presente regolamento ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 5/2024, la domanda di concessione del contributo è corredata della seguente documentazione in formato nativo digitale:
- a) la lettera di intenti, sottoscritta dai legali rappresentanti della società incorporante e della società incorporanda;
 - b) lo schema della relazione di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile, nella quale è illustrato il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle quote;
 - c) gli atti deliberativi con i quali i Comuni richiedenti il contributo si impegnano a sottoscrivere e a versare l'aumento di capitale della società incorporante, determinato dal rapporto di cambio;
 - d) l'atto con il quale il Comune capofila è stato delegato a presentare la domanda di concessione del contributo, ai sensi del comma 2, lettera a), numero 1).

art. 6 istruttoria della domanda di contributo

1. L'istruttoria della domanda di concessione del contributo è svolta, secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Il responsabile dell'istruttoria:
 - a) dà comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto richiedente, con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
 - b) verifica, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della domanda;
 - c) nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà comunicazione al soggetto richiedente, assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni lavorativi per provvedere, durante il quale, il termine per l'emissione del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 9, comma 1 è sospeso. Non è ammessa la regolarizzazione o l'integrazione della domanda di contributo, concernente gli elementi che costituiscono i criteri indicati all'articolo 7.
3. La domanda è dichiarata inammissibile ed è rigettata qualora:
 - a) il totale delle quote di partecipazione dei Comuni richiedenti risulti inferiore al 90 per cento del capitale sociale della società incorporanda, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis della legge regionale 5/2024;
 - b) sia stata redatta o inviata con modalità non previste dal presente regolamento;
 - c) non sia stato rispettato il termine perentorio di cui al comma 2, lettera c).

art. 7 valutazione delle domande di contributo

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 6, a ciascuna domanda di concessione del contributo è attribuito il punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri:
 - a) il maggior numero di società interessate dalla fusione per incorporazione: punti 35;
 - b) il maggior numero della popolazione residente nei territori interessati dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio: punti 30;
 - c) la maggior estensione territoriale del servizio gestito, risultante dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio, calcolata in chilometri quadrati: punti 20;
 - d) il minore tempo previsto per la conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione; l'operazione si intende conclusa con il deposito dell'atto di fusione ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile: punti 15.

art. 8 formazione della graduatoria

1. La valutazione delle domande di concessione del contributo si conclude con:
 - a) la formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, in base al punteggio attribuito ai sensi dell'articolo 7 e finanziabili con le risorse disponibili;
 - b) la formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, in base al punteggio attribuito ai sensi dell'articolo 7 e non finanziabili per carenza di risorse disponibili;
 - c) la formazione dell'elenco delle domande non ammissibili a contributo.

2. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è attribuita in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di concessione del contributo, determinato dalla data e dall'ora di accettazione della PEC dal server del mittente.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 5/2024, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, previo parere del Consiglio per le autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono approvati la graduatoria di cui al comma 1, lettera a) con l'individuazione delle operazioni societarie di fusione per incorporazione da sostenere e dei Comuni destinatari degli incentivi, nonché la graduatoria e l'elenco di cui al comma 1, lettere b) e c).
4. La graduatoria di cui al comma 1, lettera b) rimane valida per la durata dell'esercizio finanziario in corso alla data dell'approvazione della stessa ai sensi del comma 3 e per quello successivo. In tale periodo è consentito lo scorrimento della graduatoria medesima, qualora siano state stanziati ulteriori risorse destinate a finanziare le domande ammesse a contributo.
5. Le domande collocate nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b), non finanziate nel periodo di cui al comma 4, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.

art. 9 concessione ed erogazione anticipata del contributo

1. La concessione del contributo è disposta a favore del soggetto richiedente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b).
2. Con il provvedimento di concessione del contributo sono richiamate le modalità di erogazione del contributo, il termine di conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione sulla base di quello indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c) e il termine per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa che non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dal citato termine di conclusione dell'operazione di fusione. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni.
3. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1 bis della legge regionale 7/2000 il contributo può essere erogato in via anticipata, anche per l'intero importo concesso, previa presentazione del progetto di fusione depositato ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile.
4. L'istanza di erogazione anticipata di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale competente, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario.
5. La domanda collocata nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziati, può essere finanziata nei soli limiti delle risorse disponibili a condizione che il soggetto richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione a carico del bilancio del medesimo soggetto richiedente, della spesa eccedente non coperta dal contributo. La dichiarazione è presentata alla Direzione centrale

competente, esclusivamente, a mezzo PEC all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine assegnato, con decreto della Direzione centrale competente la domanda è collocata nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

art. 10 rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

1. Entro il termine fissato con il decreto di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, il soggetto beneficiario presenta alla Direzione centrale competente, esclusivamente, a mezzo PEC all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000, con l'indicazione della spesa sostenuta e corredata dell'atto di fusione per incorporazione depositato ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile.
2. Qualora la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione centrale competente ne dà comunicazione al soggetto beneficiario assegnando un termine massimo di trenta giorni, prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, durante il quale, il termine di cui al comma 4 è sospeso.
3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, il Direttore centrale competente in materia di ambiente emette il decreto di approvazione della rendicontazione della spesa, nonché di determinazione definitiva del contributo spettante e di erogazione del contributo qualora la stessa non sia già stata disposta ai sensi dell'articolo 9 e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario.

art. 11 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
 - b) accertata difformità dell'operazione societaria di fusione realizzata rispetto a quella finanziata;
 - c) mancata presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 9, comma 2;
 - d) accertata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive, all'esito delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
2. La Direzione centrale competente comunica al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del decreto di concessione del contributo.
3. Ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000, la revoca, anche parziale, del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione entro il termine stabilito, delle somme erogate.

art. 12 modulistica

1. Alle eventuali modifiche dell'Allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

art. 13 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 14 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2024, le domande di concessione del contributo di cui all'articolo 5, sono presentate, a pena di inammissibilità, a partire dalle ore 08:00 del giorno di entrata in vigore del presente regolamento e fino alle ore 16:00 del quindicesimo giorno successivo.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
(articolo 5 del regolamento)

Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile
PEC_ambiente@certregione.fvg.it

SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione: _____;

Comune capofila (barrare in caso di domanda congiunta di più Comuni)

Partita IVA: _____;

Sede:

- a) Indirizzo: _____
- b) Numero civico: _____
- c) CAP: _____
- d) Telefono: _____
- e) E-mail: _____
- f) PEC: _____

(aggiungere le righe da compilare con i dati degli altri Comuni richiedenti)

Soggetto competente a presentare la domanda in base all'ordinamento del Comune richiedente (di seguito soggetto competente):

oppure (barrare la casella che interessa e compilare con i dati)

Soggetto competente a presentare la domanda in base all'ordinamento del Comune capofila, in caso di domanda congiunta di più Comuni (di seguito soggetto competente):

- a) Cognome: _____
- b) Nome: _____
- c) Codice fiscale: _____
- d) Data di nascita: _____
- e) Comune o Stato estero di nascita: _____
- f) Comune di residenza: _____
- g) Località: _____
- h) Indirizzo: _____
- i) Numero civico: _____
- j) CAP: _____
- k) Telefono: _____

ALLEGATO A
DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
(articolo 5 del regolamento)

l) Email: _____

FINALITÀ ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO RICHIESTO

Il sottoscritto soggetto competente richiede la concessione del contributo regionale per la spesa relativa all'aumento di capitale nell'ambito dell'operazione societaria di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2501 del codice civile che coinvolge le seguenti società in house a totale partecipazione pubblica, affidatarie (barrare la casella che interessa):

del servizio idrico integrato;

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Denominazione della società incorporanda _____;
(aggiungere altre righe se necessarie)

Denominazione della società incorporante _____;

Entità del contributo richiesto: euro _____;

Termine di conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione (l'operazione si intende conclusa con il deposito dell'atto di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile): _____.

QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA DELLA SPESA

Costo dell'intervento:

aumento di capitale, determinato dal rapporto di cambio: euro _____.

DICHIARAZIONI (la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei Comuni richiedenti)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'articolo 75, comma 1 del medesimo DPR 445/2000, il sottoscritto in qualità soggetto competente

DICHIARA

a) che la quota di partecipazione al capitale della società incorporante del Comune richiedente è la seguente: ___%;

oppure (barrare le caselle che interessano)

che le quote di partecipazione al capitale della società incorporante di ciascun Comune in caso di domanda congiunta, sono le seguenti:

Comune di _____: ___%;

Comune di _____: ___%;

Comune di _____: ___%;

ALLEGATO A
DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
(articolo 5 del regolamento)

(aggiungere altre righe se necessarie)

- b) che il numero della popolazione residente nei territori interessati dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio è il seguente: _____;
- c) che l'estensione territoriale del servizio gestito risultante dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio misurata in metri quadrati, è la seguente: _____;
- d) che per l'intervento oggetto della domanda sono stati ottenuti altri contributi (barrare la casella che interessa):
- NO
- SI (compilare la tabella sottostante):

soggetto concedente	norma di riferimento	data concessione	importo contributo concesso

e) che l'IVA (barrare la casella che interessa):

- NON rappresenta un costo per il soggetto richiedente;
- rappresenta un costo per il soggetto richiedente;

ALLEGATI

- a) la delega conferita al soggetto competente per la presentazione della domanda;
- b) la lettera di intenti, sottoscritta dai legali rappresentanti della società incorporante e della società incorporanda;
- c) lo schema della relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile, nella quale è illustrato il progetto di fusione;
- d) gli atti deliberativi con i quali i Comuni partecipanti alla società incorporanda si impegnano a sottoscrivere e a versare l'aumento di capitale della società incorporante, determinato dal rapporto di cambio.

REFERENTE PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

referente per la domanda di contributo:

1. Cognome: _____
2. Nome: _____
3. Cellulare: _____
4. Email: _____

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ALLEGATO A
DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
(articolo 5 del regolamento)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation).

Cliccare [qui](#) (link di rimando all'informativa sulla privacy) per vedere il documento sul trattamento dei dati personali e [spuntare la casella di controllo per presa visione](#).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-
STICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula